



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Proc. n. 12333/17 R.G.N.R. mod. 21

Decreto di perquisizione

I Pubblici Ministeri

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di :
GRANATA Claudio, nato a Roma il 22.7.1960 + altri

Granata - Bianco - Amara - Rapisarda

1. per il reato di cui all'art. 416 c.p. perché Bianco quale Executive Vice President Direzione Affari Legali di Eni S.p.A. con Amara Piero quale legale esterno della società, Granata Claudio quale Chief Services & Stakeholder Relations Officer di Eni S.p.A, Rapisarda Alfio quale Senior Vice President Security di Eni S.p.A. ed altri, promuovevano e costituivano una associazione per delinquere allo scopo di commettere più delitti di calunnia, diffamazione, intralcio alla giustizia, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, false dichiarazioni al Pubblico Ministero, favoreggiamento, corruzione tra privati, ed altri.

In esecuzione dell'accordo associativo, in particolare:

compivano attività dirette a intralciare lo svolgimento dei procedimenti in corso avanti all'Autorità giudiziaria milanese nei confronti di ENI S.p.A. e di suoi dirigenti ed apicali per fatti di corruzione internazionale relativi ad attività economiche in Algeria e Nigeria (pp. pp. n. 58461/15 - Eni Algeria e n. 54772/13 - Eni Nigeria);

screditavano i consiglieri indipendenti di ENI S.p.A. Luigi Zingales e Karina Litvack; si accordavano, sin dall'estate del 2014, dopo l'avvio dell'indagine sulle tangenti pagate dall'ENI S.p.A. in Nigeria, per porre in essere un vero e proprio "depistaggio" ed in esecuzione dell'accordo, prima presso la Procura della Repubblica di Trani e successivamente presso la Procura della Repubblica di Siracusa, facevano pervenire esposti anonimi e denunce per effetto delle quali venivano avviati due distinti procedimenti penali nei quali si ipotizzava l'esistenza di un complotto nei confronti dell'ENI S.p.A. ed in particolare del suo A.D. Descalzi Claudio; strumentalizzavano alcuni organi di stampa veicolando loro notizie al fine di dare risalto mediatico alle false accuse formulate;

intervenevano su Vincenzo Armanna, imputato nel procedimento Eni Nigeria e teste d'accusa nei confronti di Claudio Descalzi A.D. di ENI S.p.A. e altri, perché - nel corso delle indagini - ritrattasse o quantomeno attenuasse le dichiarazioni accusatorie già rese e, nel dibattimento, si avvallesse della facoltà di non rispondere



in cambio della promessa di riassunzione in ENI S.p.A. e della corresponsione di cospicui guadagni veicolati attraverso la società nigeriana FENOG; inducevano Piero Amara, a fronte della corresponsione di somme di denaro, a non rivelare all' Autorità giudiziaria inquirente il coinvolgimento di Bianco, Granata e altri nelle offerte economiche formulate ad Armana quale prezzo della sua ritrattazione nonché la loro partecipazione alle iniziative giudiziarie portate avanti a Trani e Siracusa

In Milano, Trani, Siracusa ed altrove, dall'estate del 2014 al luglio 2019.

Bianco _ Amara _ **Granata**

2. per il reato di cui agli artt. 110, 81, 377 bis, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro ed altri in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di dare attuazione al programma associativo, promettevano a Vincenzo Armana la riassunzione in Eni nonché altre rilevanti utilità dell'importo di circa 1,5 milioni di euro all'anno, attraverso la società nigeriana FENOG affinché attenuasse le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'AD Eni Claudio Descalzi avanti la Procura di Milano nell'ambito del p.p. n. 54772/13 – Eni – Nigeria, e in dibattimento si avvalsesse della facoltà di non rispondere; Armana aderiva alla richiesta con la memoria depositata il 26 maggio 2016, l'interrogatorio del 13 luglio 2016, il confronto con Claudio Descalzi in data 29 luglio 2016, le dichiarazioni spontanee rese al Gup di Milano in data 11 luglio 2017 e la memoria depositata nel corso della medesima udienza mentre non si avvaleva della facoltà di non rispondere in dibattimento e rivelava le pressioni subite per non rendere interrogatorio.

In Milano da marzo 2016 e fino al luglio 2019

Bianco – Geraci - **Granata**

3. per il reato di cui agli artt 110, 81, 377 bis, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di dare attuazione al programma associativo, promettevano, attraverso incarichi professionali formalizzati con la Geraci in qualità di avvocato, libero professionista, ad Amara Piero compensi professionali non inferiori ai 150.000 euro all'anno affinché questi indagato dalle Procure di Milano, Roma e Messina – e per un periodo anche in stato di detenzione cautelare per effetto delle ordinanze di custodia emesse su richiesta delle Procure di Roma e Messina - nel corso degli interrogatori, non rendesse dichiarazioni sul coinvolgimento di Bianco e Granata nell'attività illecita posta in essere presso le Procure di Trani e Siracusa, richiesta alla quale Amara aderiva negli interrogatori avanti l'Autorità giudiziaria inquirente di Roma, Milano e Messina nelle date 23 aprile, 24 aprile, 29 giugno, 3 luglio, 12 luglio 2018.

In Roma e Milano fino al 12 luglio 2018



Premessa

Questo Ufficio ha in corso una complessa attività di indagine nell'ambito della quale sono emersi elementi concreti per ritenere sussistente il *fumus commissi delicti* dei fatti di reato sopra indicati.

In particolare, sono emersi elementi gravi e concreti che consentono di ritenere che un gruppo di persone unite tra loro da stretti legami personali e/o di affari - dirigenti, e avvocati interni ed esterni della società ENI S.p.A. - abbia dato vita ad una associazione a delinquere finalizzata ad intralciare l'attività giudiziaria ed a depistare e delegittimare, attraverso false denunce e la costruzione *ad hoc* di un complotto sorretto da missive anonime e documenti falsi, l'attività svolta dall'Autorità inquirente nei procedimenti penali milanesi che vedono coinvolta, fra gli altri, la società ENI S.p.A. ed alcuni dei suoi amministratori e dirigenti al più alto livello, tra i quali l'attuale A.D. Descalzi e l'ex A.D. Scaroni, con il particolare intento di far risultare falsamente che quanto emerso a carico di questi imputati nell'ambito di tali procedimenti penali fosse il frutto di una macchinazione ai loro danni ordita da persone italiane e nigeriane - tra le quali sono indicate: Vergine Umberto, all'epoca amministratore delegato di SAIPEM S.p.A.; i consiglieri indipendenti di ENI S.p.A. Zingales Luigi e Litvack Karina; gli avvocati milanesi Avv. Santa Maria Luca, Avv. Cusimano Antonino e Avv. Cova Bruno, ai quali pure recavano un grave nocumento all'onorabilità. Il disegno criminoso veniva altresì realizzato attraverso la promozione di due procedimenti penali che venivano avviati, in momenti diversi, presso la Procura della Repubblica di Trani e presso la Procura della Repubblica di Siracusa. L'attività dei sodali si indirizzava anche nel condizionare dapprima Vincenzo Armanina imputato nel procedimento Eni - Nigeria e teste d'accusa nei confronti di Descalzi al quale veniva promessa la riassunzione in Eni e rilevanti utilità per una ritrattazione o quantomeno attenuazione delle sue dichiarazioni accusatorie e poi Piero Amara, indagato nel presente procedimento e dalle Autorità giudiziarie di Roma e Messina per impedire che rendesse dichiarazioni che coinvolgessero i vertici dell'ENI.

Nel corso dell'attività di indagine è altresì emerso che Michele Bianco figura apicale dell'Ufficio legale dell'Eni e responsabile del settore penale si è accordato con l'avvocato Piero Amara e con l'avvocato Alessandra Geraci perché a fronte del conferimento da parte sua di incarichi professionali sovrastimati, gli restituissero una percentuale di circa il 30%.

Dalle indagini svolte (di cui si darà conto) nell'ambito del presente procedimento penale, è emerso che:

- a) presso le Procure di Trani e Siracusa a far data dal gennaio 2015 sono stati incardinati procedimenti penali nei quali si accreditava la tesi (falsa) di un complotto organizzato ai danni di Claudio Descalzi da vari soggetti italiani e stranieri. Questi procedimenti sono stati avviati e coltivati da Piero Amara (e i suoi complici: Alessandro Ferraro, Massimo Gaboardi, Giuseppe Calafiore, Giancarlo Longo), Michele Bianco, e Claudio Granata (per conto di Eni spa),



- tutti interessati a vario titolo a proteggere Descalzi (AD ENI spa) dalle indagini per corruzione internazionale.
- b) Il cambiamento di linea e l'attenuazione delle dichiarazioni accusatorie da parte di Armanna nell'ambito del processo Eni Nigeria è stata determinata da promesse di utilità effettuate da Claudio Granata e Michele Bianco, attraverso Piero Amara: in particolare ad Armanna è stata promessa la riassunzione in Eni e lo "sblocco" di alcuni appalti affidati dal gruppo Eni alla azienda nigeriana Fenog, di cui Armanna era consulente.
 - c) Amara ha ricevuto denaro al fine di serbare il silenzio sul coinvolgimento di Bianco e Granata nelle iniziative giudiziarie di Trani e Siracusa;

Il presente procedimento penale è stato iscritto, in data 15 marzo 2017, come stralcio del P.P. n. 27050/16 R.G.N.R. mod. 21, nato dalla trasmissione per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Milano, del procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Siracusa. Per una migliore comprensione dei fatti sarà necessario un breve excursus su A) Processi in corso a Milano a carico dei dirigenti ENI per corruzione internazionale; B) Vicende del c.d. complotto di Trani e Siracusa; C) E-mail di Armanna; D) Origine del presente procedimento e risultati investigativi; E) Procedimenti delle Procure di Roma e Messina; F) Emergenze investigative di luglio 2019; .

A) I processi milanesi per corruzione internazionale

Presso il distretto di Corte di Appello di Milano si è appena concluso in fase di appello il procedimento penale N. 58461/2015 RGNR (Eni Algeria) ed è tuttora in trattazione il procedimento N. 54772/13 RGNR (Eni Nigeria) in fase di dibattimento di primo grado.

Nel primo (Eni Algeria) l'accusa ha contestato il reato di corruzione internazionale (anche) a Pietro Varone, Antonio Vella e Paolo Scaroni.

Per alcuni degli imputati il procedimento si è concluso con riti alternativi (Bentini Carlo e Orsi Tullio hanno patteggiato), mentre la fase dibattimentale di primo grado si è conclusa con sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19.9.2018, che ha condannato Pietro Varone e assolto Paolo Scaroni e Antonio Vella e in appello, la Corte ha pronunciato in data 15 gennaio 2020 sentenza di assoluzione per tutti gli imputati

Durante le indagini un ruolo importante, per l'accusa, è stato svolto da Pietro Varone, all'epoca dei fatti responsabile dei progetti Onshore e successivamente C.o.o. della società SAIPEM Spa. Più in particolare Pietro Varone nel corso delle indagini (interrogatori in data 27.3, 17.5, 18.10 e 27.11.13) e, in modo più sfumato, nel corso dell'incidente probatorio del 02.12.2014, riferiva del coinvolgimento degli indagati Paolo Scaroni, Antonio Vella e della società Eni Spa, nella vicenda oggetto del procedimento. In estrema sintesi, in quel contesto, dichiarava, fra l'altro, che le commissioni pagate dalla società Saipem Spa alla società Pearl Partner Limited di Hong Kong, riferibile al mediatore algerino Farid Bedjaoui e relative all'assegnazione alla menzionata società di costruzione italiana del progetto di sviluppo del campo



petrolifero Menzel Ledjment East (MLE), circa 41 milioni di dollari, erano state versate da Saipem Spa per conto dell'allora controllante Eni Spa. A tal proposito, Varone aveva riferito che la cifra gli era stata comunicata da Antonio Vella e che aveva saputo sia da Vella che da Bedjaoui, che tale cifra sarebbe stata concordata nel corso di incontri avvenuti tra l'allora Ministro del Petrolio Algerino Chakib Khelil e l'allora amministratore delegato di Eni Spa, Paolo Scaroni.

Inaspettatamente, nel corso dell'esame dibattimentale in data 27.9.2017 Varone mutava radicalmente versione rispetto a quanto riferito in indagini e nel corso dell'incidente probatorio.

Di tale mutamento dava conto lo stesso Tribunale di Milano nella sentenza: *"Passando ad esaminare le dichiarazioni di Varone osserva il Tribunale che la narrazione non è rimasta immutata nel tempo, rinvenendosi alcune modificazioni nel racconto effettuato in sede di esame rispetto a quello reso in incidente probatorio. Tale evenienza può essere solo in parte giustificata dal decorso del tempo e da una lettura orientata di alcuni atti processuali e di articoli di stampa, come riferito dall'imputato che possono avere influito negativamente sul suo ricordo inficiandone nel tempo la genuinità. Peraltro il Tribunale ritiene di dare valore probatorio al racconto effettuato in sede di incidente probatorio, rispetto a quello svolto in sede di esame dibattimentale, apparendo il primo oltremodo preciso, dettagliato e coerente rispetto al secondo che è risultato frammentato e a tratti smentito da chiare risultanze di segno opposto. A tal proposito nessun credito può essere dato alla tesi dell'imputato, priva di un qualsiasi appiglio nell'istruttoria svolta, secondo cui le divergenze evidenziate nel corso del suo esame sarebbero riconducibili ad errati consiglio dei suoi difensori dell'epoca delineandosi al contrario, un maldestro tentativo, peraltro non riuscito di fornire una qualche giustificazione alle contestazioni che gli venivano mosse in sede di esame a fronte della ritrattazione del coinvolgimento di Eni nella vicenda"*

Il processo Eni Nigeria è attualmente in corso avanti al Tribunale di Milano Sezione VII penale. Le persone coinvolte in qualità di imputati sono tra gli altri Paolo Scaroni, già AD della società Eni Spa, Claudio Descalzi AD della medesima società, Roberto Casula all'epoca dei fatti responsabile per le attività operative e di business nell'Africa subsahariana, Vincenzo Armanna all'epoca dei fatti Senior Advisor di NAOC e Luigi Bisignani. Gli stessi sono imputati del reato di corruzione internazionale relativa all'acquisizione, da parte di soggetti giuridici riferibili alle società petrolifere Eni Spa e Royal Dutch Shell PLC, di una licenza di esplorazione petrolifera, denominata OPL 245, in acque marittime prospicenti la Nigeria. Sulla vicenda, fra l'altro, è stato sentito dalla Procura di Milano, Vincenzo Armanna. In particolare quest'ultimo si presentava spontaneamente per rendere dichiarazioni in data 30 luglio 2014. Successivamente veniva interrogato nei giorni 7, 21 e 27 aprile del 2016. In tutti questi contesti investigativi Armanna chiamava in causa anche Scaroni, Descalzi e Casula con riguardo al pagamento di tangenti a "sponsor" nigeriani.

Improvvisamente, con una memoria depositata nel corso delle indagini in data 26 maggio 2016, con dichiarazioni spontanee rese al Gup di Milano nel corso dell'udienza preliminare in data 11 luglio 2017 e memoria depositata nel corso della



medesima udienza, Armanna modificava attenuandola, la sua versione, affermando di non aver mai accusato nessuno di fatti di corruzione e si doleva della condotta del proprio avvocato dell'epoca (avvocato Luca Santa Maria). Lo stesso Gup, davanti a cui Armanna rendeva le dichiarazioni spontanee in data 11 luglio 2017, rilevava che *"io non posso farle delle domande perché sono dichiarazioni spontanee però per esempio su questi aspetti ci sono delle difformità con quello che ha detto in fase di indagini"*

B) Il falso complotto.

B.1) Il procedimento di Trani

Il procedimento relativo ad asserite manovre contro i vertici del gruppo Eni nasce a Trani, in data 23.1.2015 sulla base di un esposto anonimo. Il documento viene registrato al n. 25/15 del Mod. 46 con la dicitura *"presunta esecuzione di un programma criminoso finalizzato a destabilizzare i vertici dell'Eni spa"*.

La missiva, così come le altre due successivamente inviate, riferiva l'esistenza di una associazione per delinquere che, con l'intento di destabilizzare i vertici dell'Eni S.p.A. e di sostituire l'allora A.D. Descalzi Claudio con Vergine Umberto, avrebbe posto in essere campagne stampa diffamatorie nei confronti dell'A.D. Tale supposta attività criminosa, che si faceva risalire all'estate del 2014, allorquando si sarebbe tenuta a Barletta (BT) una riunione alla quale avrebbe partecipato, fra gli altri, anche Pietro Varone (dirigente di Saipem S.p.A.), sarebbe stata sostenuta ed avallata, stando a quanto affermato nelle citate missive anonime, da due consiglieri indipendenti di ENI S.p.A. - Zingales Luigi e Litvack Karina - con il supporto di alcuni avvocati milanesi - l'Avv. Luca Santa Maria e l'Avv. Bruno Cova - e prevedeva altresì la pianificazione di attività corruttive di soggetti appartenenti ai servizi segreti nigeriani, ai quali sarebbe spettato il compito di inviare, ai componenti del C.d.A. di ENI S.p.A. (e non solo ad essi), *e-mails* anonime contenenti ipotesi caluniose ai danni di Descalzi Claudio. Con la terza missiva, alla quale veniva accluso un supporto USB contenente una registrazione audio e nel cui contesto si faceva riferimento anche all'indagato Gaboardi Massimo (indicato come uno dei due soggetti che avrebbero partecipato alla citata conversazione registrata), si supponeva che Varone Pietro, testimone chiave nel procedimento per corruzione internazionale che vede coinvolte la società Saipem S.p.A. e la controllante ENI S.p.A. (c.d. Eni Algeria), avrebbe riferito all'Autorità giudiziaria circostanze non vere con particolare riferimento al coinvolgimento di Scaroni Paolo (all'epoca dei fatti A.D. di ENI S.p.A.); in merito al contenuto degli scritti anonimi, già il Nucleo di Polizia Tributaria di Bari della Guardia di Finanza rilevava che le informazioni in essi contenute (oggetto poi anche della documentazione successivamente prodotta alla Procura della Repubblica di Siracusa), in ragione della loro riservatezza, non potevano essere conosciute da altri se non da interni di ENI S.p.A., in particolare dell'area legale. Ciò affermava in considerazione delle circostanze che nelle stesse missive si faceva tra l'altro esplicito riferimento ai comportamenti tenuti dal consigliere Zingales nel corso delle riunioni, all'ordine di esibizione di atti e documenti del 17 febbraio 2015 con cui la Procura



della Repubblica di Trani aveva acquisito presso ENI S.p.A. i verbali di C.d.A., ed a tutta l'attività di indagine finalizzata all'acquisizione dei verbali del comitato di controllo e delle e-mails intercorse tra il consigliere Zingales e la Presidente Marcegaglia;

Interessanti sono i nominativi che l'anonimo esponente inserisce tra i soggetti interessati a screditare i vertici Eni: Varone (che aveva reso dichiarazioni accusatorie nel processo Eni Algeria), Armanna (che aveva reso dichiarazioni accusatorie nel processo Eni Nigeria), Zingales (che, quale componente del CdA Eni e del Comitato Controllo e Rischi aveva manifestato uno "zelo eccessivo" nel censurare le condotte dei vertici Eni nelle trattative per l'acquisto di OPL 245, oggetto del processo Eni Nigeria.), avvocato Santa Maria (legale di Armanna.), avvocato Cova (consulente del Comitato Controllo e Rischi di Eni, incaricato di controllare l'operato dei manager Eni nelle vicende di corruzione internazionale)

B.2) Il procedimento di Siracusa

In una diversa sede processuale, a Siracusa, veniva aperto nell'estate 2015, un procedimento penale a carico di ignoti a seguito della denuncia sporta da Ferraro Alessandro in relazione ad una supposta ipotesi di sequestro di persona e minaccia aggravata ai suoi danni. In tale contesto ed in relazione a quanto oggetto di denuncia, il Ferraro rappresentava pure di aver appreso, nel corso di alcune cene al ristorante "Il Caimano" di Milano: *"dell'esistenza di una organizzazione internazionale che si muove in Italia con l'obiettivo di destabilizzare il management di grandi gruppi italiani... Per ciò che concerne Eni spa ho appreso da tale Nic Abutaki...un nigeriano con passaporto americano, a suo dire membro dei servizi nigeriani, che la mente di tale organizzazione sarebbe rappresentata da tale sig. Gabriele Volpi...Il gruppo vantava appoggi importanti all'interno della stessa Eni spa: si tratta di tale Vergine (ex ad di Saipem spa) di tale Luigi Zingales (già componente del Consiglio di amministrazione di ENI S.p.A.) di tale Cusimano (dirigente di Telecom spa) di tale Pietro Varone (ex dirigente di Saipem S.p.A.). ..."*;

Il 18 settembre 2015 Ferraro veniva sentito a sommarie informazioni e confermava l'esistenza di *"una organizzazione diretta da elementi stranieri che hanno come obiettivo quello di colpire l'attuale AD di Eni spa Claudio Descalzi. Tale organizzazione, per quanto mi è stato riferito, conta sull'appoggio all'interno di Eni spa di due consiglieri d'amministrazione. Si tratta del consigliere Luigi Zingales e del consigliere Karina Litvack. I due soggetti sarebbero in contatto con lo studio Cova di Milano, con un dirigente di Telecom spa, tale Cusimano, con cui hanno programmato gli interventi in CDA di Eni spa del Zingales e della stessa Litvack e fanno circolare all'esterno notizie riservate e manipolate che poi vengono consegnate ai giornali"*.

Il successivo 28 ottobre 2015, Ferraro depositava alla Procura della Repubblica di Siracusa un documento denominato "Report n. 1" a firma di Gaboardi, contenente sostanzialmente le stesse informazioni già portate a conoscenza della Procura della Repubblica di Trani con i tre esposti anonimi, nonché riferite dallo stesso Ferraro,



mesi prima alla Procura della Repubblica di Siracusa con l'esposto del 13 agosto 2015 e nel corso delle successive informazioni testimoniali;

Il 29 gennaio 2016 veniva effettuato uno stralcio ed un'iscrizione per art. 322 bis c.p. a carico di ignoti, reato commesso il 13.8.2015. Lo stesso giorno la Procura di Siracusa emetteva ordine di esibizione a carico di Eni.

In data 1 marzo 2016, nell'ambito dello stesso procedimento, veniva sentito come persona informata dei fatti Gaboardi Massimo, il quale dichiarava di essere a conoscenza dell'esistenza di *"un ingente traffico illegale di pietre preziose"* nel territorio di Siracusa e per il resto ripeteva quanto già esposto per iscritto nel citato *"Report n. 1"*. In particolare, nell'ambito dell'audizione, Gaboardi, alla domanda *"quali sono le sue fonti?"*, rispondeva: *"le mie fonti sono Pietro Varone, un certo Pesal che ho conosciuto a Milano tramite Varone insieme a due imprenditori nigeriani intermediari di una società indiana di cui ora non ricordo il nome"*. *Pietro Varone è un ex dirigente Saipem. E' stato arrestato nel processo corruzione Saipem / Nigeria. Effettivamente Pietro mi ha riferito che le accuse da lui mosse a Eni e a Scaroni erano del tutto inventate e che lui lo ha fatto per avere la possibilità di rimanere libero e in odio a Eni e in odio a Eni spa che, a suo dire, lo aveva distrutto.*

Sulla questione relativa alla presunta corruzione di pubblici ufficiali esteri, oltre alle accuse nei confronti delle persone indicate nel Report n. 1 (Zingales, Litvack, Vergine, Cova, Cusimano, Santa Maria), Gaboardi aggiungeva un nuovo episodio: *"so che hanno offerto ingenti somme di denaro a tale Vincenzo Armanna ex dirigente Eni che odia Descalzi ed Eni. Armanna però ha rifiutato. So che vi era un particolare interesse dell'ing. Umberto Vergine"* Precisava che al corrente della macchinazione erano anche persone nigeriane ed faceva il nome di Christopher Adebayo Ojo (ex Attorney General e Ministro della Giustizia nigeriano) e Chief Frank Abuja e Frank Orobosa, asseritamente membri della polizia nigeriana.

Il 30 marzo 2016 il PM di Siracusa Giancarlo Longo inviava al Procuratore della Repubblica di Trani una mail nella quale si dava atto di un accordo sostanzialmente raggiunto tra i due uffici circa la competenza territoriale per le vicende relative al presunto complotto ai danni di Eni a favore di Siracusa. In data 15 aprile 2016 la Guardia di Finanza di Bari depositava un'ampia annotazione su tutti gli aspetti su cui i PM di Trani avevano richiesto approfondimenti, concludendo nel senso della assenza di alcun riscontro agli esposti e della necessità di trasmettere per competenza il fascicolo a Milano *poiché le vicende ed i fatti attenzionati presentano diversi elementi di connessione con alcuni procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Milano (SAIPEM - ALGERIA, ENI - NIGERIA OPL 245) ove risultano indagati nominativi più volte citati negli esposti e nel dialogo captato, si prega valutare di avviare gli opportuni contatti, interessando per competenza, omologo ufficio.*

Nonostante le conclusioni del Nucleo della Guardia di Finanza di Bari, in data 22 aprile 2016 il Procuratore della Repubblica di Trani, sulla scorta di una relazione in pari data dei sostituti incaricati dell'indagine, trasmetteva il fascicolo - iscritto nel frattempo per aggravi a carico di ignoti - alla Procura di Siracusa.

Poco tempo dopo il trasferimento del fascicolo di Trani a Siracusa, apparivano alcune notizie di stampa pubblicate dall'agenzia AGIR che enfatizzavano l'importanza del



caso: 06/05/2016 16:46 - *Clamorosi sviluppi sul complotto internazionale per destabilizzare i vertici ENI: ecco le prime ammissioni.*

Il 10 maggio 2016 Vincenzo Armanna inviava una mail all'indirizzo di posta elettronica del p.m. Longo del seguente tenore:

"Ho appreso dalla lettura del lancio di Agir di offerte di denaro formulate al sottoscritto per rendere pubbliche informazioni riservate potenzialmente pregiudizievoli per l'Eni e per il dott. De Scalzi. Essendo il fatto vero, anche se inizialmente da me sottovalutato, ed essendo in grado di riferire su ulteriori fatti e circostanze riguardanti il commercio di oro e pietre preziose in territorio di Siracusa e il possibile coinvolgimento di sia di personalità nigeriane sia di personalità italiane e svizzere ho ritenuto necessario contattarla. Sono a sua disposizione.

Lo stesso 10.5.2016 veniva emesso nei confronti di Gaboardi invito a presentarsi per la seguente ipotesi di reato:

Art. 110, 319, 322 bis c.p. perché in concorso con pubblici ufficiali italiani e nigeriani (ancora da identificare) poneva in essere un complesso di attività fraudolente finalizzate

- *a tentare di condizionare le scelte del governo italiano nella indicazione dell'amministratore delegato di Eni spa*

- *a diffondere notizie false sui vertici della società Eni spa con l'obiettivo di delegittimarne l'operato.*

Reato commesso in Siracusa in data antecedente e prossima al 1.7.2014.

Nel corso dell'interrogatorio, il 24.5.2016, Gaboardi confermava le dichiarazioni rese il 1 marzo 2016, affermando in particolare che *"Somme di denaro sono state consegnate da Bayo ad Armanna per commerciare in oro"*.

Il 6 giugno 2016 Eni, attraverso il capo della funzione legale avv. Mantovani, faceva pervenire una nomina di difensore della persona offesa.

Il 20 giugno 2016 il p.m. di Siracusa Giancarlo Longo sentiva a sommarie informazioni Alessandro Ferraro, il quale confermava le accuse già riportate a Trani.

Il 30 giugno 2016 Vincenzo Armanna anticipava via mail al sostituto procuratore Longo una serie di questioni ritenute di interesse dell'inchiesta di Siracusa e in data 6 luglio 2016 veniva interrogato a Siracusa quale persona indagata in procedimento connesso dove confermava quanto già rappresentato via mail e aggiungeva alcuni altri dettagli e considerazioni: *"dopo la mia intervista a Repubblica del settembre-ottobre 2014 fui nuovamente contattato da Kase Lawal e lo incontrai più volte a Montecarlo-Lugano e Ginevra. Questi mi propose di continuare ad attaccare DESCALZI con interviste giornalistiche...Per questa mia attività di diffamazione nei confronti di Descalzi mi furono offerti 2 milioni di dollari. Tale organizzazione contava sull'appoggio di alcuni consiglieri di amministrazione" (...)* *"Il meccanismo che doveva essere utilizzato era quello delle segnalazioni anonime e degli articoli di giornale che sarebbero dovuti arrivare all'ufficio segnalazione dell'Eni...oppure direttamente ai singoli consiglieri di amministrazione. Questi avrebbero attivato il procedimento evitando che l'indagine interna arrivasse ad un nulla di fatto...Gli unici consiglieri che ritengo possano essere coinvolti anche non consapevolmente in questa operazione sono quelli autonomi ovvero che non rispondono a circoli di potere italiani; nel caso specifico i due soli soggetti che ritengo possano essere stati*



strumentalizzati da questa organizzazione sono i consiglieri Zingales e Litvack." (...) [Lawal] "mi confermò che Vergine era tra gli ispiratori della manovra insieme a Volpi e Pietro Varone" (...) "rifiutai la proposta perché la ritengo una porcata e non si può distruggere l'Eni in questo modo (pur non avendo simpatia nei confronti di Descalzi perché fu lui a licenziarmi); inoltre la proposta non mi allettava particolarmente in quanto guadagno molto più di due milioni di dollari." (...) "Ho sentito parlare di Gaboardi Massimo da molte persone che lo indicano quale intermediario per la compravendita di pietre preziose con pagamenti in contanti. Sono a conoscenza che Gaboardi è l'uomo di fiducia di Pietro Varone soggetto che come ho sopra detto risulta coinvolto nell'organizzazione diretta a delegittimare Descalzi e Renzi"

In data 8 luglio 2016, il PM Longo inviava informazioni di garanzia per il reato di diffamazione aggravata a Luigi Zingales, Umberto Vergine e Karina Litvack nonché un nuovo invito a presentarsi a Massimo Gaboardi. E' da sottolineare subito l'assoluta abnormità di tale iniziativa: l'informazione viene inviata per un reato per cui manca la querela (che verrà proposta dall'ENI S.p.A. a Siracusa quando il fascicolo è ormai trasmesso per competenza a Milano) e in assenza del compimento di alcun atto a cui il difensore ha diritto di assistere (art. 369 c.p.p.). A seguito di tale informazione di garanzia la Litvack veniva invitata dalla Presidente dell'ENI Emma Marcegaglia a dimettersi dal CdA di Eni e veniva comunque sospesa dal Comitato Controllo e Rischi.

In data 15 luglio 2016, con provvedimenti a firma del Procuratore della Repubblica Francesco Paolo Giordano, del Procuratore Aggiunto Fabio Scavone e del Sostituto Procuratore Giancarlo Longo il procedimento veniva trasmesso a Milano.

In data 28 luglio 2016, quando il fascicolo era ormai stato trasmesso per competenza a Milano, il direttore degli affari Legali Eni inviava una missiva alla Procura di Siracusa in cui, dopo aver premesso che "recentemente il sottoscritto ha avuto notizia che fra i reati eventualmente ipotizzabili a carico di taluni degli autori di [...] attività a danno di Eni spa potevano esservi delitti perseguibili a querela di parte, come per esempio la diffamazione" proponeva querela "a fini meramente cautelativi, e riservandosi di presentare ulteriori e più puntuali atti di querela ove dovessero venire a sua conoscenza particolari dettagliati di specifici delitti perseguibili a querela compiuti da specifiche persone."

B.3) Trasferimento del procedimento di Siracusa a Milano e sua conclusione.

In data 15 luglio 2016, il fascicolo di indagine concernente le ipotesi di corruzione internazionale e di diffamazione radicato presso la Procura della Repubblica di Siracusa veniva trasferito, per competenza territoriale, a Milano, dando origine al P.P. n. 27050/16 R.G.N.R. mod. 21, nel cui ambito veniva invitato all'interrogatorio Gaboardi Massimo, il quale, tuttavia, si avvaleva della facoltà di non rispondere. Venivano poi sentiti a sommarie informazioni Ferraro Alessandro e Varone Pietro, quest'ultimo indicato da Gaboardi e Ferraro come la fonte delle informazioni sul complotto. Ferraro confermava quanto già riferito alla Procura di Siracusa indicando in Varone la persona che avrebbe partecipato all'attività complottistica ed aggiungeva



che Gaboardi era a conoscenza dei fatti riferiti da Varone, ma non era sicuro che anche lui partecipasse all'attività di "dossieraggio" ai danni dell'Eni S.p.A. Interessanti sono le dichiarazioni rese in merito a Gaboardi, dalle quali si evince che egli era a conoscenza di molte circostanze per così dire riservate *"peraltro Gaboardi ha spesso delle informazioni piuttosto sensibili ed io non mi sono mai spiegato quali siano i suoi canali...mi ha molto colpito che Gaboardi sapesse di contatti tra un imprenditore, asseritamente vicino al presidente del consiglio Renzi, mi pare si chiami Bacci, e un iraniano in relazioni a delle pressioni per nomine in ambito ENI. Ho saputo poi dai giornali che questo imprenditore avrebbe confermato quanto mi era stato detto mesi prima da Gaboardi in proposito. Un altro fatto che mi ha molto colpito è che Gaboardi mi disse molto tempo prima che la notizia uscisse sui giornali che Vincenzo Armanca di ENI aveva percepito da un nigeriano una cifra vicina al milione di euro. Tempo dopo la notizia uscì sul giornale La Sicilia"*. Varone, invece, pur ammettendo di avere conosciuto Gaboardi, in quanto presentatogli come persona che avrebbe potuto dargli una mano a trovare delle piccole società in grado di prestare un contributo tecnico a lavori dell'ENI S.p.A. in Nigeria, negava tutto quanto riferito sul suo conto da Gaboardi e Ferraro, in merito ai loro incontri presso il ristorante di Milano "Il Caimano" ed in merito al complotto ai danni dell'ENI S.p.A., affermando: *"sono sconcertato dalle dichiarazioni di Gaboardi e di questo signor Ferraro che io neanche conosco. Sono veramente indignato perché sono dichiarazioni molto gravi"*;

C) Lo strano caso della e-mail di Armanca trasmessa "per errore"

il 10 marzo 2017 l'attività delittuosa oggetto della presente indagine proseguiva con il deposito da parte di Gaboardi Massimo, nell'ambito del P.P. 27050/16 R.G.N.R. mod. 21, di una richiesta di astensione del P.M. Tale richiesta veniva formulata sulla scorta del contenuto di e-mails accluse alla medesima (che tra l'altro, in data 6 marzo 2017, erano state prodotte anche da parte dei legali di ENI S.p.A. - Avv. Grosso Carlo Federico e Avv. Diodà Nerio), in merito alle quali si evidenzia quanto segue: in data 9 febbraio 2017 tale comunicazione telematica veniva originata da Armanca Vincenzo che, scrivendo al proprio difensore romano Siggia Giuseppe, lamentava il fatto che l'Avv. Santa Maria Luca, suo legale di fiducia nell'ambito del P.P. n. 54772/15 R.G.N.R. mod. 21 radicato presso la Procura della Repubblica di Milano (inerente alle vicende di corruzione che vedevano coinvolte ENI S.p.A.), nel corso degli interrogatori cui era stato sottoposto lo stesso Armanca, piuttosto che curare gli interessi del proprio assistito, avrebbe avallato presunti *desiderata* dei pubblici ministeri assegnatari del procedimento; successivamente, in data 14 febbraio 2017, la stessa mail veniva "per errore" (come dichiarato dalle parti) acclusa ad una e-mail che il medesimo Armanca Vincenzo inviava all'Avv. Lipera Giuseppe, legale di Gaboardi nell'ambito del citato P.P. n. 27050/16 R.G.N.R. mod. 21 radicato presso la Procura della Repubblica di Milano, con cui il mittente chiedeva al legale di valutare la possibilità di far sentire il suo assistito dal proprio difensore nell'ambito di indagini difensive ex art. 391-bis c.p.p. condotte in relazione al predetto P.P. n. 54772/15 R.G.N.R. mod. 21 (ENI - NIGERIA); ancora, in data 28 febbraio 2017, la medesima mail veniva inoltrata dall'Avv. Lipera Giuseppe all'Avv. Grosso Carlo Federico,



legale di ENI S.p.A. nel procedimento ENI NIGERIA; infine, la stessa mail veniva prodotta da Gaboardi all'atto della sopra richiamata richiesta di astensione a sua firma depositata presso questa Procura della Repubblica in data 10 marzo 2017. La richiesta di astensione veniva rigettata dall'Ufficio di Procura e il Pubblico Ministero titolare del procedimento successivamente chiedeva la archiviazione. Analogamente le mail in questione venivano depositate dagli avvocati Grosso e Diodà presso la Procura di Milano in data 6 marzo 2017 con una breve nota del seguente tenore: "*Eni spa non è in grado di valutare né se si tratti di documenti autentici né se, ammesso che siano autentici, gli stessi riportino fatti corrispondenti o meno a verità*".

D) Avvio del presente procedimento.

Come già riferito il presente procedimento penale (N12333/17 RGNR mod.21) è stato iscritto, in data 15 marzo 2017, come stralcio del P.P. n. 27050/16 R.G.N.R., mod. 21, nato dalla trasmissione per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Milano, del procedimento penale pendente avanti alla Procura della Repubblica di Siracusa.

Ed infatti a seguito dell'archiviazione a Milano del procedimento di Siracusa è apparso subito evidente che:

- i procedimenti di Trani prima e di Siracusa poi presentavano caratteri evidenti di anomalia sia quanto al loro avviamento sia alla loro successiva gestione.
- sia l'avvio che la gestione di tali procedimenti non poteva che essere stata organizzata e posta in essere da un gruppo di persone vicine ed interne alla società Eni, per le ragioni che già erano emerse nell'annotazione della Guardia di Finanza di Bari e per il ruolo centrale che nella vicenda aveva avuto l'avvocato Piero Amara, legale esterno dell'Eni;

La prima iscrizione ha riguardato Gaboardi Massimo e Ferraro Alessandro per associazione a delinquere e subito dopo, a seguito della trasmissione di alcuni atti da Roma, si è aggiunto Amara Piero.

L'attività di indagine svolta sino a marzo del 2018 ha trovato ampi riscontri alle ipotesi iniziali e si è raggiunta la prova che i fatti denunciati sia a Trani che a Siracusa erano stati costruiti *ad hoc* al fine di delegittimare le indagini milanesi e di ostacolarne lo svolgimento, e che all'indagato Gaboardi erano state promesse e corrisposte, da parte del Ferraro, su richiesta di Amara, cospicue somme di danaro per la commissione dei reati oggetto della presente indagine (esposti anonimi e false dichiarazioni rese a Siracusa); appariva altresì evidente che le attività illecite non potevano che essersi svolte con il coinvolgimento di *manager* di ENI S.p.A. che avrebbero dato le indicazioni necessarie all'Avv. Amara per l'organizzazione dell'attività di depistaggio descritta.

Rilevanti elementi di conforto a tale tesi sono emersi all'esito delle attività d'indagine svolte nell'ambito del P.P. n. 16538/17 R.G.N.R. mod. 21, assegnato a questo Pubblico Ministero ed iscritto a seguito di atto di denuncia-querela sporto in pari data dall'Avv. Santa Maria Luca a carico di Armanna Vincenzo e di Lipera Giuseppe per il reato di cui all'art. 595 c.p. (procedimento successivamente riunito al presente).



Proprio nell'ambito del P.P. n. 16538/17 R.G.N.R. mod. 21, al fine di ottenere informazioni in merito alla controversa questione dell'*e-mail* che Armanna Vincenzo, avrebbe "*per errore*" inviato al difensore di fiducia dell'indagato Gaboardi Massimo, avv. Lipera Giuseppe, si procedeva:

- in data 6 giugno 2017, all'escussione a S.I.T. di Grosso Carlo Federico, legale di ENI S.p.A., ritenuto informato sui fatti in virtù della circostanza che egli stesso, in data 28 febbraio 2017, aveva ricevuto la predetta *e-mail* da parte dell'Avv. Lipera Giuseppe; in sintesi Grosso riferiva di essere stato contattato da Mario Maspero dell'Ufficio legale dell'ENI il quale gli aveva detto di avere saputo che l'avv.to Lipera di Catania aveva bisogno di mettersi in contatto con lui in quanto aveva elementi utili da fornirgli relativamente al procedimento a carico dell' ENI S.p.A. da lui assistita; di avere poi contattato Lipera e di avere ricevuto da lui le mail di Armanna. Grosso aggiungeva di avere parlato poi con gli avv.ti Diodà, con lui nominato legale dell'ENI nel processo Eni Nigeria e quindi poi con Bollini responsabile dell'ufficio legale di ENI S.p.A., per decidere il da farsi. Avevano poi, all'esito di una riunione, tutti convenuto sull'utilità di depositare la mail in Procura.
- in data 12 giugno 2017, all'interrogatorio dell'indagato Avv. Lipera Giuseppe, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere;
- in data 14 giugno 2017, all'escussione a S.I.T. di Maspero Mario Cristiano, dirigente dell'ufficio legale di ENI S.p.A., il quale confermava di avere lui messo in contatto Grosso con Lipera ma aggiungeva che era stato Piero Amara a contattarlo per dirgli che l'avv.to Lipera aveva bisogno di mettersi in contatto con Grosso. Le dichiarazioni di Maspero venivano riscontrate dal rinvenimento nel suo telefono di una chat di Wats App dalla quale emergeva che Grosso era a conoscenza del fatto che era stato Amara ad avvisare Maspero (circostanza che Grosso non aveva riferito e della quale anche successivamente non avrà un ricordo chiaro) e che della cosa era avvisato Mantovani in quanto vi è un messaggio in cui Amara scrive a Maspero: "*Devi chiamare grosso e dirgli di chiamare urgentemente avvocato Lioera da Catania. Lo cerca da ieri. Immoorbate Max sa tutto*" *Ma a Grosso non aggiungere nulla se non questi. Ok ? Max sa poi ti spiego*" (ndr letterale). s ul punto Maspero dichiarava che Max si identificava nell'avvocato Massimo Mantovani;
- in data 21 giugno 2017 veniva sentito Massimo Mantovani, il quale riferiva di non sapere nulla delle iniziative di Amara.

La spiegazione dell'"erroneo" invio della mail veniva fornita da Amara nel corso dell'interrogatorio in data 23 aprile 2018: "*In merito alla mail di Armanna a Siggia ricordo che Armanna me la inviò tramite Wikr. Dopo averla letta esortai Armanna a trasmetterla a Lipera. Armanna gliela inviò facendo finta di sbagliarsi. Poi dissi a Ferraro di dire a Lipera di presentare l'istanza di astensione e di girare la mail a Grosso. La mail viene inoltrata al prof. Grosso, dico a Ferraro di dire a Lipera di presentare l'istanza di astensione. Perché secondo me quello che diceva Armanna era importantissimo. Grosso poi non fece nulla da quanto so. Volevo che Lipera girasse così a Grosso informazioni provenienti da Armanna*".



La medesima versione è stata ribadita da Amara nel corso dell'interrogatorio del 12 luglio 2018 reso alla Procura della Repubblica di Milano, durante il quale l'indagato ha espressamente negato qualsiasi coinvolgimento di Mantovani nell'invio della mail. In data 26 luglio 2018 sul punto è stato sentito Ferraro, il quale ha riferito dell'accordo tra Amara e Armanna in ordine all'invio della mail e del coinvolgimento di quest'ultimo nelle operazioni calunniose portate avanti a Trani e Siracusa.

La trasmissione della email da parte di Armanna all'avv.to Lipera "per errore" e l'utilizzo di tale documento in sede processuale, con il deposito da parte degli avvocati di ENI S.p.a in Procura il 6 marzo 2017 e poi con la richiesta degli stessi di acquisizione della mail al procedimento Nigeria, evidenziava quantomeno un collegamento tra gli autori del complotto ed iniziative assunte in sede processuale dalla società Eni.

E) Indagini della Procura di Roma e Messina e il coordinamento investigativo con la Procura di Milano.

Nel frattempo le Procure di Roma e Messina avevano avviato indagini nei confronti di Piero Amara, Giuseppe Calafiore (socio dello studio Amara), Alessandro Ferraro, Giancarlo Longo (pubblico Ministero a Siracusa) ed altri, i quali venivano arrestati per i reati di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari e reati fiscali con ordinanze dei due uffici giudiziari eseguite il 6 febbraio del 2018.

L'avvio di tali indagini dava luogo ad un coordinamento investigativo con la Procura di Milano in relazione al presente procedimento.

Interrogato dalle Procure di Roma e Messina sui fatti per i quali era stato arrestato, Piero Amara oltre ad ammettere gli addebiti, denunciava altri fatti di reato relativi a corruzioni di magistrati da lui stesso commesse.

In merito al c.d. complotto nulla riferiva in ordine al coinvolgimento di esponenti Eni nella gestione dei fascicoli di Trani e Siracusa, opponendo sempre interessati silenzi o spiegazioni assolutamente poco convincenti ed infatti dichiarava di avere organizzato tutto in autonomia, con il solo contributo di Ferraro e Gaboardi e, per la parte di Siracusa anche di Giancarlo Longo e Giuseppe Calafiore, senza coinvolgere nessun esponente della società Eni. Giustificava tali sue condotte con la volontà e il desiderio di accreditarsi presso i più alti vertici dell'ENI s.p.a. e di aumentare la sua influenza nella società al fine di ottenere sempre maggiori incarichi. (Interrogatori resi all'Autorità giudiziaria inquirente di Roma, Milano e Messina nelle date 23 aprile, 24 aprile, 29 giugno, 3 luglio, 12 luglio 2018).

In data 15 febbraio 2019 Amara e Calafiore hanno patteggiato la pena avanti al Gip presso il Tribunale di Roma per vari fatti di corruzione in atti giudiziari, reati fiscali e associazione per delinquere. Longo Giancarlo ha patteggiato la pena di anni 5 di reclusione il 4.12.2018 avanti al Gip di Messina per associazione per delinquere, falso in atto pubblico, corruzione semplice e corruzione in atti giudiziari; la sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Longo è divenuta irrevocabile il 5.3.2019.

F) Le emergenze investigative di luglio 2019 e il coinvolgimenti dei vertici Eni nell'attività di "depistaggio"



In data 2 luglio 2019 veniva sentito nell'ambito del presente procedimento Giuseppe Calafiore in qualità di indagato in procedimento connesso il quale, in estrema sintesi, riferiva di avere saputo da Piero Amara che:

Claudio Granata (Chief Services & Stakeholder Relations Officer di Eni dal luglio 2014)

tra aprile e maggio 2016 aveva promesso a Vincenzo Armanna la riassunzione in Eni dopo la sentenza di primo grado, se quest'ultimo avesse ritrattato o quantomeno attenuato le accuse formulate nel processo Eni Nigeria nei confronti di Descalzi e che Armanna aveva accettato;

l'accordo si era concluso nel corso di un incontro presso la Rinascente di Roma; all'incontro Calafiore non aveva partecipato ma aveva accompagnato in taxi Amara e aveva visto Armanna e Granata fuori dal grande magazzino.

Le iniziative processuali portate avanti a Trani e Siracusa erano state concordate da Amara con Bianco (Dirigente dell'Ufficio legale di Eni) e Granata ne era venuto a conoscenza quando il procedimento è stato trasferito a Siracusa.

Le dichiarazioni di Calafiore venivano confermate da Piero Amara con una memoria trasmessa a questo Ufficio a mezzo mail il 12.7.19.

Nella memoria Amara riferisce che:

Claudio Granata, nell'estate del 2014, gli aveva chiesto di avvicinare Vincenzo Armanna per controllarlo e indurlo a ritrattare o quantomeno attenuare le accuse mosse nei confronti di Claudio Descalzi innanzi all'Autorità Giudiziaria di Milano nell'ambito del p.p. 54772/13 (Eni Nigeria).

Michele Bianco, persona alla quale Amara era molto legato per ragioni professionali, era stato portato a conoscenza, sin dall'inizio, dell'intenzione di Amara di promuovere i procedimenti penali presso le Procure di Trani e di Siracusa, mentre Claudio Granata era stato informato dell'origine dei procedimenti in questione solo dopo il trasferimento del procedimento penale di Trani a Siracusa (avvenuto in data 22.04.2016 con lettera di trasmissione fascicolo n. 5832/15-44)

Granata, in accordo con Descalzi, era stato l'ispiratore della richiesta ad Armanna di ritrattare le dichiarazioni nel procedimento OPL 245 e di avvalersi poi in fase dibattimentale della facoltà di non rispondere in cambio della promessa di riassunzione in Eni e di guadagni che Eni gli avrebbe veicolato attraverso la società nigeriana FENOG.

Granata nel corso dell'incontro aveva chiesto ad Armanna di redigere al più presto una memoria con la quale avrebbe ritrattato o quantomeno attenuato le dichiarazioni rese nei confronti di Descalzi e gli aveva consegnato un bigliettino nel quale erano riportati tre punti da inserire nell'atto. I tre punti sono quelli riportati nella memoria sotto la lettera F) punti 1), 2) e 3). In estrema sintesi i punti riguardano

1) incontro con Descalzi e questione retrocessioni, Armanna precisava che *"per me semplicemente vuol dire che se mai ci fossero state parti terze, come creditori o come manager Eni, o altro noi non saremmo mai riusciti a saperlo"*



2) Armanna precisava che quanto verbalizzato negli interrogatori – “accettando il fatto che una quota di denaro Eni andasse a beneficio degli sponsor politici nigeriani” non era una certezza ma un’ipotesi e un sospetto.

3) infine Armanna precisava “vorrei evitare che quanto verbalizzato si prestasse all’interpretazione che io sapessi che i soldi erano destinati a politici.”

Nel corso dell’udienza dibattimentale del 22.7.19 e 23.7.19 nell’ambito del processo penale Eni Nigeria, Vincenzo Armanna rendeva l’esame richiesto dal pubblico ministero e confermava quanto già emerso sino a quel momento in merito all’esistenza di un accordo tra lui, Granata e Amara suggellato in un incontro avvenuto nei pressi della Rinascente di Roma tra aprile e maggio 2016. Precisava che i tre punti sopra riportati “li ho ricevuti proprio già scritti” e Aggiungeva inoltre che nel corso dell’incontro si era parlato fondamentalmente dei seguenti argomenti “la mia posizione sul processo in corso sull’OPL 245 (...) il secondo era sul procedimento che era partito a Siracusa e il terzo sul mio futuro” (pag. 47 del verbale del 22luglio 2019)

A seguito di tali sopravvenienze, Piero Amara è stato interrogato da questo Ufficio in data 18 e 24 novembre 2019, 2, 5 e 6 dicembre 2019, mentre Armanna ha dapprima chiesto di presentarsi per rendere dichiarazioni spontanee (17 e 23 ottobre e 12 novembre 2019) e successivamente è stato interrogato il 9.12.2019.

Dall’attività istruttoria sin qui svolta è emerso quanto si riferirà nel prosieguo.

F.1) Rapporti tra Granata Bianco ed Armanna.

Granata, attraverso Amara, ha iniziato ad interessarsi di Armanna già nel luglio 2014, quando Armanna si è presentato spontaneamente in Procura a Milano per rendere dichiarazioni etero accusatorie nei confronti dei vertici Eni (e in particolare Descalzi) sulla corruzione in Nigeria (30 luglio 2014).

Nell’interrogatorio del 18 novembre 2019 Amara ha riferito che *in occasione della consegna del telefono Granata mi disse che Armanna era stato perquisito e che di lì a poco si sarebbe recato in Procura a rendere dichiarazioni. Questo Granata lo aveva saputo dall’avvocato Siggia, almeno così mi riferì lo stesso Granata. Granata disse anche che la gestione di Armanna da parte degli scaroniani, e di Sardo Salvatore in particolare, era stata scellerata; mi disse anche che lui era in grado di gestire Armanna. Granata mi disse anche che tra lui e Armanna era intervenuto un accordo con la promessa di una riassunzione in ENI. A questo punto Granata mi chiese espressamente di registrare Armanna, anzi preciso che questo aspetto lo abbiamo concordato insieme. La registrazione era finalizzata a ricattare Armanna nel caso in cui Armanna avesse detto qualcosa di compromettente per lui.*

A riscontro della affermazione di Amara:



è agli atti una videoregistrazione effettuata da Amara in data 28 luglio 2014 nell'ufficio dell'imprenditore Bigotti (cliente di Amara) in cui compaiono (anche) Amara e Armanna;

Armanna, nel corso della presentazione spontanea del 17.10.19 ha riferito fatti conformi a quanto dichiarato da Amara;

Armanna in data 23.10.2019 ha depositato copia di una chat di WhatsApp intervenuta tra lui e Granata tra dicembre 2013 ed aprile 2014 dove i due discutono della riassunzione in Eni di Armanna. Balza agli occhi la circostanza che dopo aver licenziato Armanna con una motivazione molto dura Granata, nello stesso periodo, continuasse a tenere con lui un rapporto più che cordiale e a rassicurarlo sulle prospettive di riassunzione. In uno dei messaggi, a fronte delle insistenti richieste di Armanna, Granata chiede di attendere la nomina del nuovo amministratore delegato per risolvere la questione.

Nell'ambito della gestione di Armanna, Amara è stato richiesto da Granata di intervenire quando a seguito di una intervista di Descalzi apparsa su Repubblica il 21.9.2014, Armanna aveva risposto sullo stesso giornale con una intervista in data 8.10.2014. Amara aveva chiesto ad Armanna di rettificare quanto dichiarato nel corso di un incontro tra di loro e alla presenza anche di Paolo Quinto due giorni dopo in un bar vicino alla torrefazione Sant'Eustachio era stato concordato il testo della rettifica.

A riscontro dell'affermazione rese da Amara il 18.11.2019, emerge che

- gli articoli a cui fa riferimento Amara sono i seguenti:
 - articolo della testata La Repubblica del 21.9.2014 intitolato "La rabbia di Descalzi: non ho mai preso soldi in Nigeria decise Scaroni"
 - articolo della testata La Repubblica del 08.10.2014 intitolato "Eni, tangenti per i politici italiani"
 - nota di rettifica inviata dallo stesso Armanna a La Repubblica il 10.10.2014
- L'incontro in un bar vicino alla torrefazione Sant'Eustachio finalizzato a redigere l'atto di rettifica inviato al quotidiano La Repubblica è stato confermato da Paolo Quinto nel SIT in data 18 dicembre 2019;
- Armanna, nel corso della presentazione spontanea del 17.10.19, ha riferito il medesimo fatto.

La gestione di Armanna da parte di Granata attraverso Amara è proseguita fino alla fine del 2014.

Nell'interrogatorio 18 novembre 2019 Amara ha riferito: *verso la fine del 2014, non ricordo bene esattamente la data, ci fu un incontro tra Granata e Armanna in occasione di un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. In quell'occasione Thonlaga soggiornava a Roma, probabilmente presso l'Hotel Jumeirah. Ci fu una cena a cui partecipammo io, Armanna, Thonlaga. due dello staff di Thonlaga, un amico di Armanna di cui non ricordo il nome e forse anche Paolo Quinto. Ad un certo punto della cena Granata, avvisato da me della cena e sollecitato ad intervenire, mi ha mandato un messaggio su Wickr dicendo "sono fuori", sono allora uscito e poi sono usciti anche Thonlaga e Armanna. Sono rientrato e poi li ho nuovamente raggiunti. Armanna ha dato un foglietto a Granata dove vi erano una*



serie di lavori per cui Fenog aveva difficoltà a essere pagata e chiesero in questa occasione, Thonlaga e Armanna, l'intervento di Granata. Devo precisare che non promise niente ma disse che avrebbe visto quello che poteva fare e prese il foglietto con le indicazioni.

(...) Voglio precisare che obiettivo dell'incontro con Amara e Granata era quello di tranquillizzare Armanna per farlo stare buono, ma l'intenzione dell'ENI era ancora quella di "distruggerlo".

A riscontro dell'affermazione di Amara risulta che:

Matthew Tonlagha ha soggiornato unitamente a Tony Erhiefeoghene Olorhò presso l'hotel Jumeirah, in Roma, via Vittorio Veneto n. 155, dal 21 al 24 novembre 2014.

Armanna, nel corso della presentazione spontanea del 17.10.19, ha riferito di sua iniziativa: *io non sapevo fino a quel momento quale fosse il peso di Amara in Eni e per saggiarne la capacità di intermediare tra me ed Eni gli ho chiesto di organizzare un incontro tra me e il rappresentante della Fenog, Matthew Tonlagha che io considero un mio caro amico, con Granata...a fine novembre 2014 è stato organizzato un incontro presso l'hotel Jumeirah, in Roma riferisce la medesima circostanza.*

Amara ha riferito del coinvolgimento di Bianco e Granata nei procedimenti di Trani e Siracusa (verbali di interrogatorio 18 novembre e 5 dicembre 2019) e ha poi spiegato le ragioni per le quali nei vari atti si è fatta menzione di Cova, Cusumano, Santa Maria e Armanna.

Nell'aprile del 2016, Granata aveva chiesto ad Amara di ricontattare Armanna. La ragione apparente era la pubblicazione di un articolo su "Il Fatto Quotidiano" che aveva irritato Granata. In occasione dell'incontro poi invece Granata aveva proposto ad Armanna di concludere un accordo tra loro, una sorta di patto in forza del quale a fronte della promessa di riassunzione in Eni dopo la sentenza di primo grado e di altri vantaggi economici da corrispondere attraverso la società nigeriana Fenog in tempi più brevi, Armanna avrebbe dovuto predisporre una memoria con la quale attenuava le dichiarazioni accusatorie fatte contro Descalzi. Nell'occasione, Granata aveva consegnato ad Armanna una breve nota con i punti salienti che avrebbe dovuto inserire nella memoria. e che sono stati già stati prima riportati

Quanto riferito da Amara in merito alla redazione della memoria con materiale proveniente da Granata e che Armanna ha effettivamente redatto e depositato il 26 maggio 2016, ha avuto una serie di riscontri:

- L'articolo di giornale a cui Amara fa riferimento è della testata de "Il Fatto Quotidiano" del 06.04.2016 intitolato "Altra marchetta del governo a Mister Guidi - Il grande affare di Augusta sull'asse Guidi Gemelli;
- In data 24.11.19 Amara ha depositato a questo Ufficio bozza della memoria che era stata redatta a casa di Armanna in sua presenza. Il documento prodotto da



- Amara ha impressa la data 14 maggio e l'orario 12.36 (come da stampante) e Amara riferisce la successiva consegna a Granata il giorno successivo;
- Armanna ha riferito nel corso delle spontanee dichiarazioni del 23.10.2019 di avere predisposto la memoria con l'aiuto di Amara e dell'avv.to Marchese, suo amico;
 - In data 27.11.19 è stato sentito l'avv.to Marchese, il quale ha riferito di avere dato dei consigli ad Armanna sulla memoria e di averlo anche aiutato a predisporla con il "materiale" proveniente da Granata
 - In data 9 dicembre 2019 Armanna ha depositato in originale il documento che gli è stato consegnata da Granata nel maggio 2016

In adempimento del patto della Rinascente, si susseguono una serie di atti il cui contenuto è certamente "inquinato"; oltre alla memoria che viene depositata presso la Procura di Milano il 26 maggio 2016, seguono l'interrogatorio del 13 luglio 2016, il confronto con Claudio Descalzi in data 29 luglio 2016, le dichiarazioni spontanee rese al Gup di Milano in data 11 luglio 2017 e la memoria depositata nel corso della medesima udienza dove la ritrattazione è completa.

Amara nell'interrogatorio del 5.12.2019 ha riferito che Alfio Rapisarda responsabile della security di Eni aveva operato in più occasioni quale tramite tra lui e Granata in particolare che Granata, quando fu avviato il procedimento di Siracusa, gli aveva raccomandato che ogni comunicazione tra di loro, e la consegna di copia di documenti del procedimento avvenisse tramite Rapisarda.

I tentativi della struttura Eni di condizionare i processi sono continuati anche in relazione al presente procedimento ed infatti Amara ha riferito che Bianco gli aveva proposto di indicare Mantovani e Larocca come autori del complotto.

Così ha riferito Amara nell'interrogatorio del 2 dicembre 2019: *"Bianco mi fece sapere tramite la Geraci che per poter allentare la tensione che veniva dalla Procura di Milano sarebbe stato utile scaricare la responsabilità delle mie attività illecite su Mantovani e La Rocca.(...) Aggiungo che l'indicazione di scaricare tutta la responsabilità su Mantovani e La Rocca, Bianco me la veicolò non solo attraverso la Geraci, ma anche attraverso l'avvocato Mangione"*.

La circostanza è stata confermata dall'avvocato Angelo Mangione nel corso della sua spontanea presentazione alla Procura di Milano il 4 dicembre 2019: " "

Bianco mi disse più o meno questa frase: "perché Piero non dà in pasto alla Pedio Mantovani così loro si calmano perché tanto io resto e tu devi stare tranquillo" io rimasi molto scosso e dissi immediatamente: che minchia dici, sei un pazzo, uno squilibrato, evidentemente sei poco lucido.

Amara ha aggiunto che molto di recente, attraverso Denis Verdini, gli è stato nuovamente proposto di scaricare la responsabilità del finto complotto su Massimo Mantovani e Vella (interrogatori Amara in data 2 e 6 dicembre 2019)

La circostanza ha avuto un riscontro attraverso la produzione di un appunto manoscritto in originale redatto da Denis Verdini: *Si tratta dell'appunto che mi è stato consegnato nel corso dell'incontro avvenuto con VERDINI da Brignani. Nell'appunto*



DENIS mi scrive le dichiarazioni che avrei dovuto rendere nel processo a suo carico a Messina per finanziamenti illeciti. Nel contesto mi ribadisce che qualora avessi parlato della vicenda ENI avrei dovuto sostanzialmente dire che VELLA e MANTOVANI volevano salvare DESCALZI ed erano i reali ispiratori della manovra sia di quella "olio di palma" che del "complotto". (verbale interrogatorio Amara in data 14.12.2019 ore 12.00)

Nell'attività di depistaggio è stata strumentalizzata anche l'attività parlamentare: Nell'interrogatorio del 6 dicembre 2019 Amara ha riferito: (...), *ho incaricato un senatore di A.L.A., Lucio Barani, presidente del gruppo di A.L.A., a depositare un'interrogazione parlamentare diretta a costituire una commissione di inchiesta per far luce sul complotto ai danni dei vertici Eni. (...) La medesima iniziativa è stata in qualche modo pubblicizzata dal quotidiano Il Giornale, (...) Ribadisco che l'interrogazione parlamentare era funzionale a far istituire una commissione di inchiesta che si occupasse delle vicende di Milano e di Siracusa.*

- La circostanza è stata pienamente riscontrata in quanto da fonti aperte è stato acquisito il documento denominato "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: 4/06974 presentata da BARANI LUCIO il 09/02/2017 nella seduta numero 759
- è stato rilevato da fonti aperte l'articolo pubblicato dal quotidiano IL GIORNALE del 11.02.2017, intitolato "L'Eni e quel dossier "perso" in Procura - Da Siracusa a Milano, sparita la testimonianza che favorirebbe la difesa

Con riguardo alla mail inviata "per errore" all'avvocato Lipera, Vincenzo Armanna nel corso dell'esame reso in data 22.7.19 avanti al Tribunale di Milano VII sezione penale nell'ambito del processo Eni - Nigeria dichiarava: *IMPUTATO ARMANNA: Quindi l'e-mail nasce con l'obiettivo di mettere in difficoltà tutta la redazione dei verbali precedenti. Questo è l'obiettivo con cui nasce. La concordammo con Amara e con Granata, e questa e-mail... Amara si fece carico del fatto che arrivasse alla difesa Eni. (...) PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei scrisse questa cosa sulla base di un testo predisposto da chi ha detto? IMPUTATO ARMANNA - Da Granata e Amara via Wickr. Avevamo un gruppo e scambiavamo le informazioni.*

Successivamente nelle spontanee dichiarazioni del 23 ottobre 2019 ha riferito che il contenuto della email dal medesimo inviata all'avv. Siggia in data 09/02/2017 (e successivamente inoltrata all'avv.to Lipera in data 14/02/2017), con la quale veniva fortemente criticato l'operato dell'Avv.to Luca Santa Maria (precedente difensore di Armanna Vincenzo, poi sostituito dall'avv.to Siggia) era stato concordato, con gli stessi Amara e Granata attraverso comunicazioni avvenute con il sistema di messaggistica Wickr. Lo scopo dell'invio della mail era quello di creare una falsa giustificazione al cambiamento di atteggiamento di Armanna nei confronti di Descalzi accusando strumentalmente e ingiustamente l'avvocato Santa Maria di comportamenti scorretti.

"Quindi l'e-mail nasce con l'obiettivo di mettere in difficoltà tutta la redazione dei verbali precedenti. Questo è l'obiettivo con cui nasce. La concordammo con Amara e



con Granata, e questa e-mail Amara si fece carico del fatto che arrivasse alla difesa Eni".

La conferma dei rapporti tra Amara, Armanna, Granata, Bianco (pacificamente riconosciuta dai primi due) ha avuto un riscontro documentale grazie alle produzioni effettuate da Armanna nel corso dell'interrogatorio del 9 dicembre 2019, quando lo stesso ha esibito foto delle chat di Wickr intervenuta al momento dell'arresto di Amara (8 febbraio 2018) tra GR (Granata), white (Bianco), ale2014mar (Armanna) e zorro69p (Amara). Nella chat (il cui contenuto è stato ricostruito autonomamente da Amara nel corso dell'interrogatorio dell'11 gennaio 2020) Amara avverte gli altri interlocutori che lo stanno arrestando, invita Granata ad attivare il canale avvocati e comunica poi in una chat separata ad Armanna di fidarsi solo di white (Bianco).

Alla luce di quanto sopra riportato si può ritenere che:

- l'ipotesi accusatoria ha avuto una serie di riscontri
- vi è fondato motivo di ritenere nei luoghi qui di seguito indicati ed in qualunque altro luogo nella disponibilità dell'indagato possano rinvenirsi: documentazione extracontabile e bancaria, agende anche elettroniche, computers anche portatili, agende elettroniche chiavette usb, floppy disks, appunti, corrispondenza ^{delle} tra gli ^{adde} degli indagati, anche a mezzo di posta elettronica, telefoni cellulari, palmari, dispositivi idonei ad archiviare documenti e/o altre informazioni utili alle indagini; ed ogni altro elemento utile inerente i rapporti intrattenuti, in via diretta e indiretta, con le persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività investigativa, da ritenersi ^{San Donato} corpo di reato o cosa pertinente al reato necessaria all'accertamento dei fatti;
- sussiste la concreta possibilità che i beni ricercandi (o parte di essi) possano essere detenuti sulla persona dell'indagato o di qualunque altro soggetto anche solo temporaneamente presente nei luoghi perquisendi;

Visti

gli artt. 250 e segg. c.p.p.;

Dispongono

1. La perquisizione dei seguenti luoghi :

abitazione di Claudio Granata sita in Milano , via Maestri Campionesi nr. 27;
abitazione di Claudio Granata sita in Roma , via Savoia nr. 82 interno 11
Ufficio di Claudio Granata sito in San Donato Milanese, uffici ENI - Palazzo 1 piano
12
Ufficio di Claudio Granata sito in Roma, uffici ENI, Piazzale Enrico Mattei, 1

2. di tutti i luoghi chiusi adiacenti e/o pertinenziali ai predetti immobili;

Handwritten notes and signature:
delle
adde
degli
San Donato
23/1/2020
L. 16.10
[Signature]



3. di eventuali veicoli e luoghi che risultassero di proprietà e/o comunque nella disponibilità dell'indagato
4. di sistemi informatici e telematici nella disponibilità dell'indagato, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, attraverso strumentazione idonea e con l'ausilio di personale specializzato

con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p di quanto rinvenuto

Dispongono

che copia del presente decreto sia consegnato alla persona sottoposta alle indagini se presente, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo con avviso alla stessa della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.; (in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt.250, comma 2°, c.p.p. e 80 D.Lv.271/1989).

Autorizzano

la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione locale di cui al presente decreto (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà)

Informano

ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. la persona sopraindicata che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati sopra indicati e la si

Invitano

ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia

Comunicano

che è intervenuta la nomina del seguente **difensore di ufficio**:

. AVV. Stefania Maxia con studio in Milano piazzale Loreto n. 11. Cell.: 338 - 1928729

e che in difetto di nomina di difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio sopraindicato



Invitano

qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

Avvisano

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dal citato testo unico ed in particolare che secondo l'art. 76 dello stesso testo unico:

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o



che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4 bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

Delegano

per l'esecuzione ufficiali di P.G. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza di Roma .. con facoltà di sub delega e autorizzando sin d'ora la nomina di ausiliari per l'esecuzione degli interventi tecnici che si rendessero necessari.

Milano, 21 gennaio 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. ssa Laura Pedio - Agg.)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Paolo Storari - Sost.)